

REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI 2026

ART. 1 - ASSISTITI

Le diarie e i sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci e dei suoi famigliari regolarmente iscritti a **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.**

Per famigliari del Socio aventi diritto alle prestazioni si intendono:

i figli minori dei Soci

il coniuge/convivente more uxorio

i figli maggiorenni del Socio risultanti nello stesso stato di famiglia

purchè in regola con il versamento della quota base e di quella/e integrative, ove previsto.

Il Socio che intende beneficiare del sussidio ancorchè con figli non conviventi, dovrà produrre l'adeguata documentazione a probo richiesta dalla Segreteria di Vitapiù.

I contributi e/o i sussidi riferibili ai famigliari del Socio saranno liquidati entro i limiti previsti dai massimali annui cui sono riferibili le prestazioni e all'interno dell'unico plafond percepibile dal Socio aderente.

ART. 2 - PRESTAZIONI

VITAPIU' – Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S., in caso di ricovero in istituto di cura pubblico, accreditato o privato, corrisponde le seguenti indennità giornaliera per persona/evento/anno solare:

Tipo di ricovero	Diarìa giornaliera	Massimale annuo
INFORTUNIO	30,00 €	240,00 €
MALATTIA e PARTO	20,00 €	240,00 €
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)DAY HOSPITAL e DAY SURGERY	10,00 €	100,00 €

Le indennità innanzi riportate sono erogate per a partire dalla seconda notte di degenza, con esclusione dei giorni di trasferimento ad altra struttura ospedaliera, RSA compresa.

L'accesso alla RSA avviene mediante proposta del medico di medicina generale all'Unità di Valutazione Distrettuale dell'ULSS che ne dispone il ricovero.

VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S. rimborsa, inoltre, le spese sostenute dal Socio per le seguenti prestazioni e nei limiti di seguito riportati.

Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.



VITAPIU'
CASSA MUTUA

Mutua di Assistenza
di Banca delle Terre Venete

<i>Prestazioni</i>	<i>Importo rimborsato%</i>	<i>Massimale annuo</i>
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE eseguite presso i CENTRO CONVENZIONATI con VITAPIÙ / CARTA MUTUASALUS	40 % della fattura / ricevuta	
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE eseguite presso POLIAMBULATORI e STUDI MEDICI <u>NON CONVENZIONATI</u> con VITAPIÙ / CARTA MUTUASALUS	10 % della fattura / ricevuta	
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE effettuate IN LIBERA PROFESSIONE (a pagamento) PRESSO LE U.L.S.S. e AZIENDE OSPEDALIERE ACCREDITATE IN ITALIA	40 % della fattura / ricevuta	
ESAMI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E CURE FISIOTERAPICHE eseguiti presso le STRUTTURE CONVENZIONATE con VITAPIÙ / CARTA MUTUASALUS e PRESSO LE U.L.S.S. e AZIENDE OSPEDALIERE ACCREDITATE IN ITALIA IN LIBERA PROFESSIONE (a pagamento)	40% della fattura / ricevuta	
ESAMI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E CURE FISIOTERAPICHE eseguiti presso POLIAMBULATORI e STUDI MEDICI <u>NON CONVENZIONATI</u> con VITAPIÙ / CARTA MUTUASALUS	10 % della fattura / ricevuta	
ATTIVITA' DI BENESSERE CURATIVO: a) PRESTAZIONI TERMALI b) SOSTITUZIONE APPARECCHI OTOACUSTICI c) SOSTITUZIONE LENTI OFTALMICHE (no montatura occhiali) eseguite presso i CENTRI CONVENZIONATI con VITAPIÙ / CARTA MUTUASALUS	40% della fattura / ricevuta	
TRASPORTO CON ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO PER DISABILI (solo per destinazione a istituti di cura / poliambulatori)	1° TRASPORTO GRATUITO (no ambulanza) entro i 30 chilometri a/r da sede Vedelago mentre per tutti gli altri trasporti rimborso del 20% della fattura / ricevuta	100,00 €
TRASPORTO SOCIO-SANITARIO CON AMBULANZA PRIVATA CONVENZIONATA CON VITAPIU' (solo per destinazione a istituti di cura / poliambulatori)	Rimborso del 40% della fattura / ricevuta	

L'importo minimo liquidato è stabilito nella quota di euro 1,00 ed ogni importo spettante al Socio sarà arrotondato all'euro inferiore.

Le diarie e i sussidi sono prestate indipendentemente dalle condizioni di salute degli Assistiti, pertanto le prestazioni sono dovute anche nei casi di ricadute inerenti a situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza delle garanzie.

Per il 2026 viene fissato il limite massimo di euro 500,00 percepibile dal Socio aderente per le diverse agevolazioni proposte da Vitapiù, compresi i vantaggi previsti dal Regolamento "Sussidi alla Famiglia".

ART. 3 – LIMITI ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni non sono dovute se trattasi di:

- a) malattie "croniche", riferendole per trasparenza e semplicità all'elenco pubblicato dal Ministero della Salute con il Decreto ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001), liberamente accessibile e scaricabile anche dal sito internet <http://www.ministerosalute.it>
- b) cure e/o interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
- c) cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
- d) cure per stati patologici correlati dall'infezione HIV;
- e) cure per malattie degenerative del sistema nervoso (es.. morbo di Alzheimer, sclerosi multipla, morbo di Parkinson);
- f) protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio in generale, gli interventi preprotesi e di implantologia. La presente esclusione è operante salvo nel caso di infortunio, caso in cui le richieste di rimborso (avanzate a questo titolo) devono essere accompagnate dal certificato di pronto soccorso ospedaliero o di analoga struttura ospedaliera da cui risulti il danno subito;
- g) prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);
- h) ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
- i) tickets sanitari di qualunque genere;
- j) ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
- k) interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo, se relativi a impianti avvenuti prima dell'ingresso alla compagine sociale;
- l) trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- m) infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, il windsurf, i tuffi e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
- n) infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assistito;
- o) conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- p) conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- q) terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
- r) rimborsi su prestazioni medico-sanitarie relative alle campagne di prevenzione / screening promosse con il contributo diretto di VITAPIU' – Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 90esimo giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Per le malattie o i ricoveri dipendenti da gravidanza e puerperio le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del 300esimo giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

I Soci con età superiore ai 75 anni avranno diritto alle diarie e ai sussidi di cui al presente regolamento **dopo un anno** dall'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

I Soci con età superiore agli 80 e 85 anni ne avranno diritto, rispettivamente, **dopo due e tre**.

Negli anni successivi al primo l'erogazione delle diarie e dei sussidi non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate. I ricoveri, le visite specialistiche, gli esami ed accertamenti diagnostici e le altre assistenza previste eseguite durante il periodo di morosità non possono essere oggetto di diarie né di sussidi qualunque sia la causa del ritardato pagamento.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

La copertura ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di rimborso a **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.**

La domanda di rimborso deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti da **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.** e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito o altre modalità di pagamento. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso

Le richieste di rimborso devono pervenire a **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.** entro 60 giorni dalla prestazione. Le domande che perverranno dal 90° al 180° giorno saranno decurtate del **50%**. Nessun rimborso spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di rimborso per diaria ospedaliera per ricoveri dovuti a malattia o infortunio e per ricoveri in R.S.A., dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento rilasciato dall'Ospedale riportante la data di entrata ed uscita dalla struttura sanitaria e la malattia/infortunio che ha causato il ricovero (**certificato di degenza**). In caso di infortunio occorre allegare anche il verbale di infortunio che viene rilasciato su richiesta dall'Ospedale) e **copia della lettera di dimissioni rilasciata al medico curante**.*

La richiesta di rimborso per prestazioni sanitarie dovrà essere accompagnata da:

- **Prescrizione del medico di base o dello specialista** riportante la patologia/infortunio che ha causato il ricovero e la **fattura –ricevuta pagata** per terapie, visite specialistiche e servizi vari.

Nel caso di richiesta rimborsi per sostituzione lenti e/o protesi acustiche, alla fattura deve essere allegato il certificato emesso dallo specialista o tecnico in cui indica la variazione del visus o della gamma acustica.

La richiesta di rimborso per servizi di trasporto socio-sanitario con ambulanza – mezzo attrezzato disabili dovrà essere accompagnata da:

- **Fattura o documento rilasciato dal prestatore del servizio** per viaggi con mezzi per accompagnamento sociale allegando la **documentazione comprovante che il servizio è stato erogato per raggiungere Istituti di cura / centro medico per motivi di salute** riguardanti l'avente diritto; in caso di utilizzo di mezzi ANPAS – Croci Sanitarie e/o ODV Accademia della Solidarietà ONLUS (o similari) è sufficiente la nota di debito-ricevuta indicante la tratta percorsa e riportante l'intestazione del socio di Vitapiù.

Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti da **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.** e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

In caso di morte del beneficiario, gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta rimborso, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA

In base alle risultanze di bilancio, il Consiglio di Direttivo di **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.** apporterà variazioni alle condizioni previste nella presente normativa.

Dette variazioni saranno deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno e attuate con l'inizio dell'anno solare successivo.

VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S. si impegna ad erogare al Socio un contributo minimo di 1,00 Euro per ogni liquidazione di sinistro sanitario, e di arrotondare l'importo del rimborso all'unità di euro intera inferiore.

ART. 8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio Direttivo di **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.** e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a **VITAPIU' - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete E.T.S.**, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.